



Data: 30 giugno 2017
Versione: 2.1_i

N. registrazione/dossier: BAV-510.45-00003/00002/00023/00005/00013

Direttiva

Attuazione dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (OMCont; RS 930.111.4)

Allegato 7

Immissione in commercio in Svizzera di nuove cisterne e documenti richiesti a tal scopo



1 Introduzione

In linea di principio, le cisterne con approvazione del prototipo che hanno superato il controllo iniziale secondo le prescrizioni del RID/ADR in uno Stato contraente del RID / una parte contraente dell'ADR sono ammesse in Svizzera senza ulteriori controlli.

Il presente allegato integra il RID/ADR e la norma EN 12972 precisando i requisiti a cui devono sottostare le informazioni tecniche importanti relative ai mezzi di contenimento per merci pericolose immessi in commercio in Svizzera.

2 Contenuto del fascicolo cisterna (documenti richiesti secondo la norma EN 12972 e la sottosezione 1.8.7.7 RID/ADR)

Il costruttore della cisterna è responsabile della predisposizione di un fascicolo cisterna. Secondo la definizione della sottosezione 1.2.1 RID/ADR, il fascicolo cisterna è un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna, un veicolo-batteria o un CGEM. Ai sensi dell'OMCont, le informazioni tecniche importanti relative a una cisterna comprendono:

- il certificato di approvazione del prototipo in corso di validità rilasciato da un'autorità competente, attestante che la cisterna soddisfa interamente i requisiti dei regolamenti RID/ADR;
- il rapporto di un organismo di controllo riconosciuto di uno Stato contraente del RID / una parte contraente dell'ADR attestante l'esecuzione del controllo iniziale secondo 6.8.2.4.1 RID/ADR;
- un disegno schematico della cisterna e dei relativi mezzi di fissaggio, con indicazione delle dimensioni principali;
- disegni schematici dei sistemi di tubazioni;
- un elenco degli equipaggiamenti di servizio con corrispondenti dati tecnici e indicazione delle rispettive norme;
- disegni per le marcature (targhe della cisterna e altre);
- certificati di prova, come richiesti dal codice tecnico di riferimento, dei materiali utilizzati per la cisterna e i relativi equipaggiamenti strutturali, indicanti i valori delle proprietà dei materiali utilizzati, come richiesto dai regolamenti corrispondenti;
- resoconti delle prove non distruttive eseguite sulle saldature, inclusa valutazione e posizione;
- per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) in leghe di alluminio è consigliabile una misurazione dello spessore delle pareti; l'apposita procedura è definita nell'allegato 8 della direttiva.

In base al tipo di cisterna e di approvazione del prototipo sono richiesti ulteriori documenti:

- per le cisterne della classe 2: resoconti delle prove eseguite su piastre di prova, se richiesti dal codice tecnico o dai regolamenti corrispondenti concernenti il trasporto di merci pericolose, insieme a uno schema delle tubazioni;
- per gli acciai a grana fine: procedura e resoconti dei trattamenti termici eseguiti;
- per le cisterne per prodotti chimici: in caso di utilizzo di rivestimenti o coperture di protezione, prova che i rivestimenti o le coperture di protezione sono stati applicati in conformità con le specifiche del costruttore;
- per le cisterne a isolamento sotto vuoto: verbale della prova del vuoto.

Il proprietario della cisterna, ovvero l'operatore della cisterna, sono responsabili della conservazione del fascicolo cisterna. Il fascicolo cisterna deve essere regolarmente aggiornato con i risultati dei controlli eseguiti sulla cisterna (certificati rilasciati dopo i controlli da un organismo di valutazione della conformità [OrgVC] designato).

3 Altri requisiti applicabili ai veicoli-cisterna in relazione al certificato di approvazione ADR

Le cisterne interessate sono i contenitori per merci pericolose fissati in modo stabile al veicolo e destinati al trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari (cisterne fisse, cisterne smontabili, tubi di veicoli-batteria).

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)¹, tutti i veicoli a motore e i rimorchi (nel nostro caso i veicoli-cisterna per il trasporto di merci pericolose) prima di essere ammessi alla circolazione devono essere sottoposti singolarmente a un controllo ufficiale e i dati necessari per l'immatricolazione devono essere rilevati. L'esame d'immatricolazione è effettuato da esperti cantonali. È competente l'autorità d'immatricolazione (Servizio della circolazione) del Cantone nel quale il veicolo viene immatricolato.

Per agevolare i servizi della circolazione nel rilascio del certificato di approvazione secondo la sottosezione 9.1.3.5 ADR (certificato T9) attestante la conformità del veicolo con le prescrizioni del capitolo 9.2 ADR da parte dei Servizi della circolazione, i proprietari delle cisterne devono inoltre fornire le informazioni relative ai punti 5, 9 (da 9.1 a 9.6), 10.2 ed eventualmente 11 del certificato T9. Queste informazioni devono essere confermate da un OrgVC mediante l'apposito modulo predisposto dall'Associazione dei servizi della circolazione (asa). Il modulo è disponibile all'indirizzo www.asa.ch > Webshop.

Nella compilazione del modulo asa per l'ammissione alla circolazione dei veicoli-cisterna equipaggiati con un dispositivo per additivi occorre compilare anche il campo «Osservazioni» con le indicazioni secondo il numero 3 dell'allegato 11 della presente direttiva. I veicoli-cisterna equipaggiati con dispositivi per additivi conformi non necessitano di un'annotazione sul certificato di approvazione ADR².

4 Esecuzione di controlli supplementari eventualmente necessari

Tutti i controlli supplementari eventualmente necessari devono essere eseguiti da un OrgVC designato. Tali controlli possono essere eseguiti sulla base di documenti precedentemente verificati da un'autorità competente di una parte contraente dell'ADR. Dopo i controlli deve essere rilasciato un certificato.

In linea di principio i predetti controlli devono essere svolti presso un'impresa di manutenzione riconosciuta secondo l'allegato 4 della presente direttiva.

4.1 Controllo iniziale incompleto

Se viene accertato che il controllo iniziale è incompleto (ad es. manca il controllo degli equipaggiamenti di servizio), occorre procedere alle prove mancanti.

Se manca la prova di tenuta del dispositivo di recupero dei gas, questa deve essere eseguita da un'impresa di manutenzione secondo le istruzioni fornite nell'allegato 9 della direttiva e il relativo verbale deve essere trasmesso all'OrgVC.

4.2 Valutazione della conformità di una cisterna

Nell'ambito della garanzia, il proprietario della cisterna ha sempre la possibilità, in caso di dubbi sulla conformità della propria cisterna, oppure veicolo-cisterna, di far eseguire un controllo (incl. verbale di misurazione dello spessore delle pareti).

¹ RS 741.41

² Se un veicolo-cisterna soggetto alla disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR è equipaggiato con un dispositivo per additivi (casi b) i. oppure b) ii.), nel campo numero 11 (Osservazioni) del certificato di approvazione ADR occorre inserire un'annotazione relativa all'equipaggiamento o gli equipaggiamenti presenti:

- «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, in virtù della disposizione transitoria 1.6.3.44 ADR, può continuare a essere utilizzato nel traffico interno.»
oppure
- «Il veicolo-cisterna è dotato di un dispositivo per additivi non conforme alla disposizione speciale 664. Tuttavia, può continuare a essere utilizzato senza l'impiego del dispositivo per additivi.»

L'inserimento di tale annotazione spetta ai Servizi della circolazione. Ciò è particolarmente importante e utile per le autorità competenti nel Paese estero di utilizzo del veicolo-cisterna.